

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 1 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS



PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ

**ai sensi della L. 179/2017, del D.Lgs. 24/2023, del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee
Guida ANAC di cui alle Delibere 311/2023, 478/2025 e 479/2025**

PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 2 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

Sommario

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	5
1 Definizione di “ <i>whistleblowing</i> ”	6
2 Scopo della procedura.....	6
3 Obbligo di adozione della procedura e sanzioni previste	7
4 Normativa di riferimento	7
5 Destinatari.....	8
5.1 Soggetti segnalanti.....	8
5.2 Soggetti coinvolti.....	9
5.3 Soggetti menzionati	9
5.4 Soggetti a sostegno del soggetto segnalante	9
5.4.1 Facilitatori.....	9
5.4.2 Enti del Terzo Settore autorizzati	9
6 Oggetto e contenuto delle segnalazioni	10
7 Modalità e canali di segnalazione interna.....	12
7.1 Applicazione informatica dedicata.....	12
7.2 Posta elettronica	13
7.3 Cassetta postale interna	13
7.4 Posta ordinaria	14
7.5 Segnalazioni orali	14
7.6 Rapporti con le persone coinvolte	15
7.7 Trasmissione di segnalazioni tramite altri canali	15
8 Modalità e canali di segnalazione esterna	15
8.1 Segnalazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	15
8.2 Attività svolte da ANAC	17
8.3 Divulgazione pubblica	17
8.4 Denuncia all’Autorità giudiziaria	18
9 Gestione delle segnalazioni interne	19
9.1 Soggetti preposti alla gestione.....	19
9.2 Protocollo e registrazione	19
9.3 Verifica ed analisi preliminare.....	20
9.4 Istruttoria	21
9.5 Segnalazioni anonime	22
10 Flussi informativi e archiviazione	22

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 3 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

11	Segnalazione di misure ritorsive	23
12	Obblighi di riservatezza	24
13	Segnalazioni e diritto di accesso ai dati ed esercizio dei diritti degli interessati	25
14	Condizioni per la rivelazione di informazioni sulle violazioni	25
15	Tutele previste.....	26
15.1	Premessa: tipologie di soggetti che possono fruire delle tutele whistleblowing	26
15.2	Tutela e responsabilità delle persone segnalanti, coinvolte, menzionate e dei facilitatori	27
15.3	Tutela del soggetto segnalato	28
16	Il sistema sanzionatorio.....	29
16.1	Caratteristiche del sistema sanzionatorio.....	29
16.2	Fattispecie di illeciti rilevanti	29
16.3	Criteri di graduazione delle sanzioni	30
16.4	Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti	31
16.5	Misure nei confronti dei dirigenti	32
16.6	Misure nei confronti di Amministratori, componenti l'Organo di controllo, Gestore delle segnalazioni ed Organismo di Vigilanza	33
16.7	Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	34
16.8	Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner	35
16.9	Rivalsa per risarcimento danni.....	35
16.10	Nota finale.....	35
16.11	L'irrogazione delle sanzioni.....	35
16.11.1	Premessa	35
16.11.2	Lavoratori Dipendenti	35
16.11.3	Dirigenti	36
16.11.4	Amministratori, componenti l'Organo di controllo, l'Organo di revisione ed il Gestore delle segnalazioni ed Organismo di Vigilanza	36
16.11.5	Collaboratori esterni, Società di Service, Consulenti e Partner	37
16.12	Conoscibilità.....	37
17	Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC	37
18	Comunicazione e diffusione della procedura.....	38
19	Appendice 1. Compiti dei soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni	38
19.1	Premessa	38
19.2	Compiti e requisiti del Gestore	38
19.3	Compiti e requisiti del Sostituto del Gestore.....	39
19.4	Compiti e requisiti dei componenti la struttura di supporto al Gestore	41
20	Appendice 2. Informativa per il trattamento dei dati personali	42

20.1 Introduzione..... 42

20.2 Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento..... 43

20.3 Dati di contatto 43

20.4 Destinatari dei Suoi dati personali 43

20.5 Periodo di conservazione dei dati..... 43

20.6 Trasferimento dei dati in paesi extra-UE 43

20.7 Diritti dell’interessato 43

Istituto Bassano Cremonesini

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 5 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ANAC	Autorità Nazionale Anti-Corruzione
c.c.	Codice civile
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
c.p.	Codice penale
c.p.p.	Codice di procedura penale
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
DPO	Data Protection Officer ai sensi del Reg. (UE) 679/2016
Garante	Autorità Garante per la protezione dei dati personali
L.	Legge
Modello 231	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
OdV	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
RGPD o GDPR	Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016) (General Data Protection Regulation)

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 6 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

1 Definizione di “*whistleblowing*”

La parola *whistleblower* indica “una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento” ⁽¹⁾.

Il termine deriva dall’inglese “*to blow the whistle*”, letteralmente “soffiare il fischietto”, riferita all’azione dell’arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un’azione illegale. Esso è in uso almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal (Ohio).

In modo più specifico, per “*whistleblowing*” si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell’integrità dell’ente, di condotte illecite o irregolari, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui un soggetto sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

In linea generale, l’ente esorta i propri collaboratori a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

Le disposizioni della presente procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari.

2 Scopo della procedura

La presente procedura disciplina le segnalazioni di possibili violazioni di norme nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, di cui una persona sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

La normativa riguarda i seguenti tipi di violazioni:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Modello di organizzazione e gestione (MOG) adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Codice etico e comportamentale;
- Sistema di gestione della salute e sicurezza lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali, connessa al Sistema di trattamento dei dati personali (privacy), ai sensi del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003;
- Illeciti in materia di appalti pubblici; tutela dell’ambiente; sicurezza degli alimenti; salute pubblica; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- frodi contro gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

¹ Da <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/che-cosa-indica-e-come-si-traduce-la-parola-inglese-whistleblower/918>

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 7 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

3 Obbligo di adozione della procedura e sanzioni previste

L'adozione della presente procedura è obbligatoria per l'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tale normativa prevede che ANAC potrà comminare le seguenti sanzioni, fermi restando gli altri profili di responsabilità:

- da 10.000 a 50.000 euro, in caso di accertamento della mancata istituzione di canali di segnalazione, della mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero di adozione di procedure non conformi alla legge, nonché in caso di accertamento che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 10.000 a 50.000, in caso di accertamento di ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza normativamente previsto.;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui l'ente tuteli una persona segnalante che commetta reati di diffamazione o di calunnia.

4 Normativa di riferimento

La normativa in materia è costituita da:

- D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari);
- ANAC – Determinazione 6/2015: "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- D.Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- L. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato);
- Direttiva UE 1937/2019 (riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione);
- Garante per la protezione dei dati personali: Parere sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" - 4 dicembre 2019 [9215763];
- ANAC – Delibera 690/2020: Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis Decreto legislativo n. 165/2001;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 8 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- ANAC – Delibera 469/2021: Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001;
- Garante per la protezione dei dati personali: Parere sullo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne - 6 luglio 2023 [9912239];
- D.Lgs. 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali);
- ANAC – Delibera 311/2023, come modificata e integrata con Delibera n. 479/2025: Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- ANAC – Delibera 478/2025: Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione;
- Garante per la protezione dei dati personali: Parere sugli schemi di "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione" e di delibera di modifica e integrazione della Delibera ANAC recante le recante le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" - 9 ottobre 2025 (10184673).

5 Destinatari

I Destinatari della presente procedura sono definiti di seguito.

5.1 Soggetti segnalanti

La normativa vigente individua – per il settore privato – i soggetti segnalanti con la seguente definizione: "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché ... persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso", nonché "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" precedentemente menzionati. Tale definizione è ripresa dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001.

In modo meno restrittivo, e più tutelante verso i segnalanti stessi, le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi persona fisica che ha acquisito informazioni sulle violazioni (illeciti o irregolarità) in un contesto lavorativo, e include pertanto:

- i lavoratori subordinati (anche in periodo di prova);
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 9 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- le persone che segnalano informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- le persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.

Tali soggetti sono destinatari di specifiche tutele da parte della legge, tutele che si applicano anche:

- ai facilitatori (di cui al punto 5.4);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

5.2 Soggetti coinvolti

Le segnalazioni possono riguardare tutti i medesimi soggetti di cui sopra (soggetti segnalanti), oltre ai clienti-utenti dei servizi, ed ogni altro soggetto terzo in relazioni d'affari con l'ente (ad esempio: fornitori, organi di vigilanza esterni).

Il soggetto coinvolto (o “segnalato”) è pertanto la persona eventualmente specificata nella segnalazione. In generale, ogni persona sia comunque implicata nella segnalazione è definita come “persona coinvolta”.

5.3 Soggetti menzionati

I “soggetti menzionati” nella segnalazione sono tutti coloro che, non rispondendo ad alcuna delle definizioni precedenti, sono comunque citati nella segnalazione, oppure che sono individuabili tramite la stessa. Può trattarsi, esemplificativamente, di una persona ritenuta a conoscenza dei fatti o altrimenti in grado di fornire informazioni utili all'istruttoria.

5.4 Soggetti a sostegno del soggetto segnalante

5.4.1 Facilitatori

È previsto che il segnalante possa farsi supportare, nel processo di segnalazione, da un'altra persona che opera all'interno dello stesso contesto lavorativo, scelta liberamente dal soggetto segnalante. L'eventuale assistenza del facilitatore deve – per legge – essere mantenuta riservata.

A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere un collega della persona segnalante che la assiste in via riservata nel processo di segnalazione, oppure potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste la persona segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale.

5.4.2 Enti del Terzo Settore autorizzati

Per supportare ulteriormente i soggetti segnalanti, è istituito a norma di legge presso l'ANAC un “elenco degli enti del Terzo settore (ETS) che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno”, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 10 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Più nello specifico, l'attività di questi Enti consiste in un sostegno volto a chiarire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa sul whistleblowing, i presupposti per effettuare, rispettivamente, una segnalazione interna, una segnalazione esterna, una denuncia all'Autorità Giudiziaria o una divulgazione pubblica, nonché le modalità di compilazione delle segnalazioni. Tali Enti possono fornire anche un supporto psicologico e consulenze a titolo gratuito.

Detti Enti forniscono inoltre informazioni sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'elenco sopra citato, in continuo aggiornamento, è pubblicato all'interno di questa pagina internet: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, dove sono disponibili anche le informazioni di contatto di ciascuno di essi.

6 Oggetto e contenuto delle segnalazioni

I segnalanti che venissero a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

Le segnalazioni possono riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare le violazioni.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e possono avvenire anche in forma anonima. Tuttavia, l'Istituto raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, nonché di applicare le tutele previste nei confronti del segnalante.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e (ove possibile) documentate, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che le stesse includano, ove tali elementi siano a conoscenza dal segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento è accaduto;
- i nominativi ed il ruolo delle persone coinvolte e/o altri elementi che possano consentirne l'identificazione;
- i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- il riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

È vietato, ed è pertanto oggetto di procedimento disciplinare, l'inoltro di segnalazioni:

- contenenti espressioni ingiuriose;
- con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata;
- di natura discriminatoria, in quanto riferite a età, sesso, razza, orientamento sessuale, salute, nazionalità, lingua, credo religioso, opinioni politiche;
- in violazione della legge;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 11 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- riguardanti reclami/lamentele di carattere personale o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con i propri superiori gerarchici o con i colleghi.

Fermo restando l'ambito di applicazione specificato al precedente punto 2, gli illeciti o le irregolarità segnalate potrebbero dunque essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo, dai seguenti comportamenti:

- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende;
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture appartenenti all'Istituto;
- assunzioni non trasparenti;
- demansionamenti;
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, archivi, mobili, installazioni e attrezzature;
- false dichiarazioni;
- falsificazione delle presenze lavorative;
- falsificazione di note spese (ad esempio, rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- falsificazione o alterazione di documenti;
- frodi informatiche;
- furto di beni di proprietà dell'Istituto;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali;
- nepotismo;
- rivelazione di informazioni che per loro natura o per esplicita indicazione della legge o di disposizioni interne hanno carattere riservato, sia che si tratti di informazioni di proprietà dell'Istituto che appartenenti a terzi;
- sprechi;
- utilizzo delle risorse e dei beni dell'ente per uso personale, senza autorizzazione;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

In materia di sicurezza, occorre evidenziare che le segnalazioni dei lavoratori relative alle deficienze nei dispositivi di protezione e ad altre situazioni di pericolo nei luoghi di lavoro, correlate all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, possono essere effettuate, a scelta del segnalante:

1. secondo le previsioni dell'art. 20, D.Lgs. 81/2008, ovvero segnalando immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e/o
2. secondo le modalità descritte nella presente procedura. Infatti, la presentazione e la trattazione di una segnalazione whistleblowing per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro non presuppone la previa presentazione di segnalazione ex art. 20 D.Lgs. n. 81/2008.

In caso di urgenza deve essere utilizzata la modalità di cui al punto 1, non escludendo comunque anche una eventuale analogha segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.

Soltanto le segnalazioni effettuate in quest'ultima modalità possono tuttavia fruire delle misure di tutela del segnalante indicate dalla sopra citata procedura.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 12 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

7 Modalità e canali di segnalazione interna

L'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 richiede la disponibilità di "uno o più canali che consentano ai segnalanti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231 dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione".

Pertanto, l'Istituto mette a disposizione canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I canali di segnalazione interna che la persona segnalante può utilizzare, nel rispetto delle regole esposte più oltre, sono:

- applicazione informatica dedicata;
- posta elettronica;
- consegna diretta nella cassetta postale interna dedicata alle segnalazioni 231;
- posta ordinaria;
- comunicazione diretta (segnalazioni orali).

L'Istituto, pur rendendo disponibili tutti i canali interni sopra elencati, consiglia di utilizzare l'applicazione informatica.

I soggetti segnalanti sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza prevista per legge.

I fatti segnalati saranno oggetto di analisi, verifiche e valutazione da parte dei soggetti preposti, indicati al successivo punto 9.1.

7.1 Applicazione informatica dedicata

L'Istituto mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia ("il capitolo nazionale dell'organizzazione più diffusa al mondo per la promozione della trasparenza e il contrasto alla corruzione" ⁽²⁾) e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa, come attestano le seguenti certificazioni: Certificazione ISO 27001:2022, Certificazione CSA Star Level 1, Qualificazione ACN, Dichiarazione di conformità normativa.

I soggetti segnalanti possono accedere a questa applicazione al seguente indirizzo: <https://istitutocremonesiniionlus.whistleblowing.it/>.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente,

² Da <https://www.transparency.it/chi-siamo>

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 13 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e sono trattate dal Gestore segnalazioni.

7.2 Posta elettronica

Per l'inoltro delle segnalazioni tramite posta elettronica, l'Istituto mette a disposizione un account dedicato (segnalazioni.cp@protonmail.com) ospitato in un dominio esterno all'Istituto stesso da parte di un'organizzazione internazionale basata in Svizzera (Proton AG), considerato uno dei migliori servizi e-mail per privacy e sicurezza, che utilizza la crittografia "end-to-end" ⁽³⁾, considerata intrinsecamente sicura. Questa caratteristica, unitamente al fatto che il dominio di posta elettronica (protonmail.com) è esterno all'Istituto e che il Gestore delle segnalazioni (di cui infra) è tenuto contrattualmente alla riservatezza, costituiscono un insieme di misure di sicurezza adeguate per garantire la riservatezza di tutti gli elementi della segnalazione.

Si suggerisce di apporre in calce alla segnalazione un codice casuale (composto ad esempio da cinque numeri o lettere a scelta) da annotarsi e utilizzare nel caso si rendesse successivamente necessario fornire ulteriori dettagli o informazioni sui fatti segnalati, in modo che il codice apposto possa consentire di prendere in esame tali ulteriori informazioni in continuità ed associazione con la segnalazione in precedenza ricevuta.

Ad integrazione di quanto sopra, l'Istituto suggerisce al segnalante che desidera trasmettere una segnalazione via e-mail mantenendo l'anonimato, di adottare questi strumenti:

- aprire un proprio account di posta elettronica presso un provider che non richiede dati personali per la registrazione (per esempio Protonmail ⁽⁴⁾, che peraltro è gratuito a determinate condizioni);
- inviare la segnalazione e-mail accedendo a internet mediante il "browser" TOR, che "garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle transazioni tra il segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente. Per approfondimenti: <https://www.torproject.org/>", come dichiarato dalla stessa ANAC ⁽⁵⁾.

7.3 Cassetta postale interna

All'interno della sede dell'Istituto, nel salone di fronte alla reception, è disponibile una cassetta postale, la cui chiave è in possesso del Gestore delle segnalazioni, attraverso la quale è possibile consegnare messaggi cartacei.

Si richiede di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (se lo stesso non desidera rimanere anonimo); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato - Segnalazioni".

Si suggerisce di apporre in calce alla segnalazione (nella seconda busta) un codice casuale (composto ad esempio da cinque numeri o lettere a scelta) da annotarsi e utilizzare nel caso si rendesse successivamente necessario fornire, con la medesima modalità di busta chiusa e anonima di cui sopra, ulteriori dettagli o

³ Con la crittografia end-to-end, le chiavi crittografiche che consentono di leggere "in chiaro" un messaggio sono presenti soltanto nei dispositivi (computer, smartphone, etc.) che inviano e che ricevono tali messaggi, mentre i server della società agiscono come semplici postini, incapaci di decifrare i messaggi in transito.

⁴ Per aprire l'account Protonmail collegarsi a https://account.proton.me/it/start?ref=pme_hp_b2c-1

⁵ https://www.odcece.it/files/amministrazione_trasparente/Indicazioni_e_modalita_operative_fornite_ANAC.pdf#:~:text=anche%20tramite%20rete%20TOR%20al%20seguente%20indirizzo%20oltre%20alla%20tutela%20del%20contenuto%20della%20trasmissione%20C.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 14 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

informazioni sui fatti segnalati, in modo che il codice apposto possa consentire di prendere in esame tali ulteriori informazioni in continuità ed associazione con la segnalazione in precedenza ricevuta.

La segnalazione è oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, a cura delle persone appositamente incaricate da parte dell'Istituto, le quali sono le uniche autorizzate ad aprire la prima busta, mentre non sono autorizzate ad aprire la seconda busta (che viene aperta dal Gestore Segnalazioni).

7.4 Posta ordinaria

È possibile inviare segnalazioni anche tramite posta (in busta chiusa e anonima), preferibilmente raccomandata, indirizzandole a: Gestore delle Segnalazioni, Istituto Bassano Cremonesini, Via Roma 1 – 25026 Pontevico (BS), con la dicitura ben evidente sulla busta “Riservato – Segnalazioni” o altre analoghe.

Si richiede di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (se lo stesso non desidera rimanere anonimo); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che, come sopra indicato, rechi all'esterno la dicitura “Riservato - Segnalazioni”.

Si suggerisce di apporre in calce alla segnalazione (nella seconda busta) un codice casuale (composto ad esempio da cinque numeri o lettere a scelta) da annotarsi e utilizzare nel caso si rendesse successivamente necessario fornire ulteriori dettagli o informazioni sui fatti segnalati, in modo che il codice apposto possa consentire di prendere in esame tali ulteriori informazioni in continuità ed associazione con la segnalazione in precedenza ricevuta.

La segnalazione è oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, a cura delle persone appositamente incaricate da parte dell'Istituto, le quali sono le uniche autorizzate ad aprire la prima busta, mentre non sono autorizzate ad aprire la seconda busta (che viene aperta dal Gestore Segnalazioni).

7.5 Segnalazioni orali

Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate attraverso linee telefoniche (al numero 0309930455), chiedendo un appuntamento da remoto (telefonico o mediante piattaforma di videoconferenze) ovvero un incontro diretto con il Gestore Segnalazioni, che sarà fissato entro un termine ragionevole. Le conversazioni telefoniche non sono oggetto di registrazione.

Si raccomanda al soggetto segnalante di disabilitare, sul proprio dispositivo, l'identificazione del chiamante prima di contattare l'Istituto per una segnalazione Whistleblowing.

In caso di segnalazione mediante una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, viene registrata su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

In caso di segnalazione mediante una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione viene documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

In caso di segnalazione in forma orale effettuata nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, viene documentata mediante registrazione su un dispositivo

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 15 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

7.6 Rapporti con le persone coinvolte

Le “persone coinvolte” di cui al punto 5.2 possono essere sentite, ovvero, su loro richiesta, sono sentite, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

7.7 Trasmissione di segnalazioni tramite altri canali

L’Istituto Cremonesini **NON** incoraggia la trasmissione di segnalazioni whistleblowing tramite canali diversi da quelli sopra indicati.

Anche se esso si impegna comunque a proteggere, per quanto possibile ed entro i limiti di una segnalazione inviata in forma non idonea, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, non è tecnicamente possibile dare aprioristicamente garanzie in proposito.

In caso di segnalazioni pervenute tramite canali e/o a soggetti diversi da quelli indicati nei punti precedenti, l’Istituto verifica se il segnalante ha dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o se tale volontà è comunque desumibile dalla segnalazione. In questo caso, la stessa è considerata “segnalazione whistleblowing”. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o se questa volontà non è desumibile dalla segnalazione, la stessa sarà considerata quale segnalazione ordinaria e non fruirà delle tutele whistleblowing.

La segnalazione è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Al fine di orientare i potenziali soggetti segnalanti, si elencano di seguito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – alcuni dei canali **NON IDONEI** per garantire la riservatezza:

- segnalazioni inviate ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello dedicato (e quindi nemmeno alcun indirizzo che termini con @istitutocremonesini.it);
- segnalazioni dirette al proprio superiore gerarchico o ad un altro soggetto diverso dal Gestore Segnalazioni.

8 Modalità e canali di segnalazione esterna

Oltre alle segnalazioni “interne”, che possono essere effettuate nei modi descritti nella presente procedura, ciascun soggetto può effettuare segnalazioni “esterne”, nelle diverse modalità di seguito descritte.

8.1 Segnalazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

È possibile indirizzare una segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della presentazione della specifica segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la piattaforma informatica dedicata, di cui al punto 7.1, non è attiva o non è conforme alla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti, alcuna attività circa l’ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell’esito dell’istruttoria;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 16 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il Gestore della segnalazione sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni che, se effettuasse una segnalazione interna, questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nell'Istituto (come nel caso in cui il soggetto sia a conoscenza di precedenti ritorsioni);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

L'ANAC rende disponibile un canale apposito per queste segnalazioni "esterne" che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'indirizzo Internet, nell'ambito del sito ANAC, al quale collegarsi per effettuare una segnalazione esterna è il seguente: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

La piattaforma messa a disposizione da ANAC è analoga a quella dell'Istituto, si tratta infatti della piattaforma Globaleaks.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e nessun soggetto riferito all'Istituto ha la possibilità di accedervi.

Ulteriori informazioni in merito sono reperibili alla seguente pagina del sito web di ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati sopra o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni all'ANAC sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 17 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. A tal fine possono essere utilizzati i contatti elencati al seguente punto 11.

8.2 Attività svolte da ANAC

ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

- fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;
- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si informa che “l'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione” ⁽⁶⁾.

8.3 Divulgazione pubblica

Per divulgazione pubblica si intende la divulgazione tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

⁶ D.Lgs. 24/2023, art. 4, co. 5.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 18 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

In caso di divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica se la persona segnalante ha intenzionalmente rivelato la sua identità mediante ad esempio piattaforme web o social media, o se si è rivolta direttamente ad un giornalista. In tal caso, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

8.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il D.Lgs. 24/2023 prevede anche, oltre alle modalità sopra esposte, la possibilità di presentare denuncia all'Autorità necessaria, nel rispetto delle modalità normativamente previste e di seguito riassunte ⁽⁷⁾.

La denuncia è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:

- se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
- se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
- se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
- se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinventa qualsiasi esplosivo
- se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo
- nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. È prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.

Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole. La querela deve essere presentata:

- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato
- entro 12 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).

⁷ Tratto dal Sito web del Ministero della Giustizia all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_16.page#

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 19 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

È possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. La revoca della querela prende il nome di remissione.

Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.

L'esposto è l'atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.

A seguito della richiesta d'intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:

- deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio
- se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

In sostanza, l'esposto è la segnalazione che il cittadino fa all'autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un'ipotesi di reato.

9 Gestione delle segnalazioni interne

9.1 Soggetti preposti alla gestione

Al fine di minimizzare il numero di soggetti informati sull'identità di segnalanti e segnalati, la presente procedura prevede che l'iter complessivo di valutazione delle segnalazioni coinvolga unicamente i seguenti soggetti:

- “Gestore delle segnalazioni”, che corrisponde all'Organismo di Vigilanza, soggetto che soddisfa i necessari requisiti di indipendenza, di onorabilità, di assenza di deleghe gestionali, nonché di adeguate competenze in materia, al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna di cui ai punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5;
- “Sostituto del Gestore”, che opera nei casi di conflitto di interesse del Gestore (il quale è tenuto a dichiararlo preventivamente), nonché in caso di sua assenza perdurante. Il Sostituto corrisponde al Responsabile della Protezione dei Dati e soddisfa i requisiti di indipendenza, di onorabilità, di assenza di deleghe gestionali;
- “Struttura di supporto”, corrispondente all'Ufficio Segreteria, il quale – nello svolgimento delle attività relative alla presente procedura – risponde unicamente al Gestore ed al suo Sostituto e pertanto soddisfa il requisito di indipendenza, oltre a quelli di onorabilità e di assenza di deleghe gestionali.

Quelle indicate sopra sono, ai sensi di legge, le uniche persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, e le stesse sono le uniche espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tutte le persone indicate sono state nominate con atto formale del Consiglio di Amministrazione, prevedendo l'obbligo di riservatezza. I relativi compiti sono dettagliati in allegato alla presente procedura.

9.2 Protocollo e registrazione

L'Istituto garantisce di analizzare tutte le segnalazioni ricevute.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 20 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

1. Le segnalazioni trasmesse mediante l'applicazione informatica dedicata vengono prese in carico direttamente dal Gestore delle segnalazioni., unico soggetto in possesso delle credenziali per l'accesso alla piattaforma informatica. Si dà atto che una copia di sicurezza delle credenziali è altresì conservata in luogo sicuro, entro una busta sigillata e firmata sui lembi dal Gestore delle segnalazioni e del Legale rappresentante dell'Istituto. La piattaforma informatica gestisce automaticamente il protocollo delle segnalazioni ricevute.
2. Le segnalazioni trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo segnalazioni.cp@protonmail.com sono prese in carico dal Gestore delle segnalazioni, il quale fornisce alla propria Struttura di supporto le sole informazioni necessarie per l'inserimento nel Registro delle segnalazioni (un Registro dedicato e riservato), da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi successivi a quello della ricezione, indicando un numero progressivo annuo, la data ed il canale di ricezione. Nel corso di questa attività, la struttura di supporto non ha accesso ad alcuna informazione sul merito della segnalazione.
3. Le segnalazioni trasmesse tramite cassetta postale dedicata, telefono o in forma orale sono prese in carico dal Gestore delle segnalazioni, il quale fornisce alla propria Struttura di supporto le sole informazioni necessarie per l'inserimento nel Registro delle segnalazioni (un Registro dedicato e riservato), da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi successivi a quello della ricezione, indicando un numero progressivo annuo, la data ed il canale di ricezione. Nel corso di questa attività, la struttura di supporto non ha accesso ad alcuna informazione sul merito della segnalazione.

Le segnalazioni trasmesse tramite posta ordinaria, telefono o in forma orale vengono prese in carico dal Gestore delle Segnalazioni ed inserite nel Registro delle segnalazioni, direttamente a cura della Struttura di supporto, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 3. Il plico ricevuto non deve essere aperto dalla Struttura di supporto..Si specifica che tutte le segnalazioni sono oggetto di protocollazione riservata.

Non appena effettuata la registrazione la segnalazione viene presa in carico dal Gestore delle segnalazioni. Il sistema di escalation prevede inoltre che, nel caso in cui la segnalazione non venga tempestivamente presa in carico (decorsi 15 giorni dal ricevimento della stessa), il Direttore Generale è tenuto ad informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione per attivare il Sostituto del Gestore e per gli ulteriori adempimenti del caso.

Il Direttore Generale effettua tale verifica tramite in raccordo con la Struttura di supporto al Gestore delle segnalazioni.

Il ricevente è obbligato a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

9.3 Verifica ed analisi preliminare

Il Gestore delle segnalazioni prende in carico la segnalazione, sempre secondo le modalità di cui al precedente punto 7, ed avvia la verifica ed analisi preliminare, che dura al massimo dieci giorni lavorativi e che riguarda:

- la valutazione sulla sussistenza dei requisiti necessari per poter accordare al segnalante le tutele previste (ovvero: che la segnalazione sia stata effettuata nell'interesse all'integrità dell'ente e che abbia ad oggetto "condotte illecite" di cui il segnalante sia venuto a conoscenza "in ragione del proprio rapporto di lavoro", nonché l'identificabilità del segnalante);
- l'eventuale richiesta, al segnalante, di integrare la segnalazione;
- l'eventuale richiesta al segnalante di chiarimenti, documenti ed informazioni ulteriori;
- l'eventuale acquisizione di documenti anche da altri uffici.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 21 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

A conclusione della presente fase preliminare, possono verificarsi due casi:

1. la segnalazione appare manifestamente infondata. In questo caso ne viene disposta l'archiviazione, fatte salve le eventuali azioni sanzionatorie in caso di segnalazioni "vietate" come esposte al precedente paragrafo 6;
2. la segnalazione appare fondata. In questo caso il Gestore delle segnalazioni si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ciascuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione di risultanze istruttorie riferendo circa le attività svolte, per il prosieguo della gestione della segnalazione, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti. A tale relazione è allegata la documentazione ritenuta necessaria, espungendo tutti i riferimenti che possano consentire di risalire all'identità del segnalante. Resta fermo che gli organi esterni ricevuti da quel momento sono titolari del trattamento dei dati.

L'archiviazione diretta della segnalazione può avvenire, nello specifico, nei casi di:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'ente;
- b) manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- c) manifesta assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) intervento non più attuale;
- e) finalità palesemente emulativa;
- f) contenuto della segnalazione generico o tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- h) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

In caso di archiviazione diretta, il Gestore delle segnalazioni deve formalizzarne la motivazione indicando una o più delle casistiche sopra elencate.

In caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, è prevista per i destinatari la sanzione pecuniaria di ANAC da 10.000 a 50.000 euro.

9.4 Istruttoria

La presente fase ha una durata massima di trenta giorni, che può essere estesa da parte del C.d.A. in base ad una adeguata motivazione.

In caso di prosecuzione dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può:

- richiedere notizie agli uffici interessati;
- acquisire ogni tipo di documentazione attinente l'oggetto della segnalazione;
- interpellare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti;
- procedere all'audizione del segnalante, se ritenuta necessaria.

Il Gestore può inoltre:

- a) accedere ai servizi dell'ente (ad esempio banche dati, piattaforme, data-base e ogni altro applicativo in uso);
- b) coinvolgere, ove ritenuto opportuno, altre strutture interne o esterne all'ente.

L'istruttoria, riportata nel fascicolo della segnalazione, dovrà essere eseguita con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 22 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

Qualora dall'istruttoria emergano indizi di non manifesta infondatezza della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni, in relazione alla natura della violazione, provvederà ad inoltrare la segnalazione e l'esito dell'accertamento, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, ad uno o più dei seguenti soggetti:

- C.d.A. (obbligatoriamente);
- Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza dell'autore dell'illecito;
- Autorità Giudiziaria, per i profili di competenza.

Qualora, invece, dall'istruttoria non emergano elementi di fondatezza, il Gestore delle segnalazioni archivia la segnalazione, valutando se la condotta del segnalante possa configurarsi come contraria a buona fede, e ove ritenuto opportuno, invia l'istruttoria al C.d.A. per gli opportuni provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa del segnalato.

In tutti i casi in cui la segnalazione risulti fondata, resta ferma la possibilità per l'Istituto di costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di un proprio dipendente o di altro soggetto.

Il Gestore delle segnalazioni fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

9.5 Segnalazioni anonime

L'Istituto ha previsto anche la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima (priva, cioè, di elementi che consentano di identificarne l'autore), fermo restando che l'anonimato della segnalazione comporterà l'inapplicabilità delle tutele a favore del segnalante previste dalla L. 179/2017.

Si ribadisce preliminarmente che eventuali segnalazioni ai sensi della presente procedura possono essere relative ad una violazione effettiva o potenziale di: Modello 231, Codice etico, Sistema di gestione della salute e sicurezza lavoro (D.Lgs. 81/2008), Sistema di trattamento dei dati personali (privacy), tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti, salute pubblica.

Tali segnalazioni, nel caso il segnalante intenda rimanere anonimo, possono essere trasmesse mediante uno o più dei seguenti canali:

- applicazione informatica dedicata;
- consegna diretta nella cassetta postale interna dedicata alle segnalazioni 231;
- posta elettronica, secondo le modalità specificamente indicate al precedente punto 7.2;
- posta ordinaria.

Il Gestore delle segnalazioni prende in considerazione e valuta le segnalazioni anonime ricevute, con la sola eccezione di quelle fondate su meri sospetti e voci correnti, fermo restando che, maggiori dettagli e riscontri, anche documentali, vengano forniti, maggiori sono le possibilità di efficacia della denuncia.

10 Flussi informativi e archiviazione

A maggior garanzia della corretta gestione delle segnalazioni, sono previsti i seguenti flussi informativi da parte del Gestore delle segnalazioni:

- informativa mensile al C.d.A. dell'elenco delle eventuali segnalazioni eventualmente ricevute, prive di informazioni atte ad individuare i soggetti segnalanti e gli altri soggetti coinvolti o menzionati;
- specifiche comunicazioni al segnalante:

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 23 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- alla data della presa in carico della segnalazione;
- alla data di conclusione della verifica ed analisi preliminare;
- al termine della procedura, comunicando l'esito della segnalazione. Il termine massimo per l'invio di tale comunicazione e quindi per finalizzare l'istruttoria è di 120 giorni dalla ricezione della segnalazione;
- informativa di sintesi annuale (numero di segnalazioni ricevute e stato di avanzamento, sempre garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante).

Si precisa inoltre che, nel rispetto del principio di minimizzazione contenuto nell'art. 5 del GDPR, e quindi per evitare la proliferazione di comunicazioni al segnalante per informarlo dell'avanzamento dell'istruttoria, non sono ammesse ulteriori comunicazioni al segnalante oltre a quelle sopra indicate.

I dati delle istruttorie sono conservati in formato fisico, all'interno di un archivio segregato, le cui chiavi di accesso sono nell'esclusivo possesso del Gestore delle segnalazioni. Tale documentazione è conservata per un periodo massimo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati del segnalante vengano conservati separatamente da tutti gli altri. Potranno essere conservati unicamente gli atti ed i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro.

11 Segnalazione di misure ritorsive

È considerata ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Gli atti assunti in violazione di quanto sopra sono nulli. In particolare, le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione della norma e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione della stessa.

A titolo esemplificativo, sono considerate misure ritorsive le seguenti:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 24 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si presume, salvo prova contraria, che il danno derivante da quanto sopra sia conseguenza della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria. Pertanto, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Il segnalante stesso può darne comunicazione direttamente ad ANAC, utilizzando la procedura resa disponibile dall'Autorità⁽⁸⁾. La segnalazione può essere:

- inoltrata tramite il sito dell'ANAC (<https://segnala.anticorruzione.it/form>);
- inviata tramite posta elettronica certificata alla casella dell'Autorità: protocollo@pec.anticorruzione.it;
- trasmessa all'Ufficio Protocollo dell'ANAC, tramite posta ordinaria oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione – c/o Palazzo Sciarra Via Minghetti, 10 – 00187 Roma;
- consegnata “brevi manu” alla sede dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Palazzo Sciarra, Via Minghetti 10 – 00187 Roma.

Negli ultimi due casi, per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa e indirizzata all'Ufficio UWHIB dell'Autorità, con la locuzione ben evidente “Riservato – Whistleblowing” o altre analoghe.

ANAC informerà l'Ispettorato del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

12 Obblighi di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Inoltre, è vietato raccogliere i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una segnalazione e, se i dati sono stati raccolti accidentalmente, devono essere immediatamente cancellati/distrutti in sicurezza e ne è vietato ogni altro trattamento (comunicazione, copia, etc.).

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (di cui al precedente punto 9.1). Tale disposizione comprende anche i rapporti con terzi cui l'ente dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

⁸ Si veda l'indirizzo internet <https://segnala.anticorruzione.it/form>.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 25 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

Identici obblighi sussistono nei confronti delle persone coinvolte e delle persone menzionate

Tutti coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, all'attività istruttoria sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, astenendosi dal rivelare ad altri i contenuti della segnalazione. Il rispetto della riservatezza sussiste anche nel caso in cui l'identità del segnalante sia ipotizzata. La violazione dell'obbligo di riservatezza è responsabilità soggetta ad eventuali sanzioni disciplinari ed economiche.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 23 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, se la contestazione al segnalato dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità potrà essere rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, essa dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

13 Segnalazioni e diritto di accesso ai dati ed esercizio dei diritti degli interessati

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso previsto dalla Legge 241/1990 (accesso documentale) e dal D.Lgs. 33/2013 (accesso civico).

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non può esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). In tali casi, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Diversamente, nel caso in cui il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e, pertanto, non è più sottratta ad un eventuale accesso.

In relazione agli atti del procedimento sanzionatorio, sia l'autore della comunicazione che il presunto responsabile che ha adottato, tentato o minacciato l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione, possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi, al solo fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato. La comunicazione di misure ritorsive e la documentazione ivi allegata non sono sottratte all'accesso agli atti né all'accesso civico generalizzato

14 Condizioni per la rivelazione di informazioni sulle violazioni

Il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente nonché alla prevenzione e repressione delle condotte illecite è considerato prioritario e costituisce pertanto giusta causa di rivelazione di notizie coperte

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 26 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale dal dovere di lealtà e fedeltà. Ciò costituisce clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art. 2015 c.c.).

Tale principio di priorità non opera se:

- la segnalazione è effettuata con modalità eccedenti rispetto a quelle necessarie per l'eliminazione/soppressione dell'illecito, e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali di comunicazione specificamente predisposti a tal fine;
- l'obbligo di segreto professionale grava su chi è venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente.

Non è comunque punibile l'ente o la persona che legittimamente riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, ad eccezione delle seguenti materie:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- informazioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- informazioni relative alla protezione dei dati personali;
- informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria è stata effettuata nelle modalità previste dalla legge.

15 Tutele previste

15.1 Premessa: tipologie di soggetti che possono fruire delle tutele whistleblowing

I soggetti destinatari delle misure di tutela di seguito indicate sono:

- lavoratori subordinati e lavoratori autonomi;
- persone che segnalano informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non;
- persone fisiche con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

Tali soggetti sono destinatari di specifiche tutele da parte della legge, tutele che si applicano anche:

- ai facilitatori (di cui al punto 5.4);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 27 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

15.2 Tutela e responsabilità delle persone segnalanti, coinvolte, menzionate e dei facilitatori

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È vietato ogni tipo di ritorsione nei confronti del segnalante, di cui al precedente punto 5.1.

Le misure di tutela (o di protezione) previste dalla legge si applicano alle persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Più specificamente, esse si applicano a tutti i soggetti indicati al precedente punto 5.1.

Le misure si applicano se:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura, e se
- la segnalazione è stata effettuata conformemente alla presente procedura.

Esse si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o di divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Tali misure comprendono la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate a causa della segnalazione nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal segnalante come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà (si rinvia anche al precedente punto 14).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La garanzia di riservatezza sull'identità, in particolare, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 28 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi è quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Sono previste:

- sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- sanzioni contro l'ente, da parte di ANAC, in caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante. In tal senso, è possibile inviare ad ANAC comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre ricorso giurisdizionale.

Anche nell'ambito di un procedimento disciplinare derivante o correlato alla segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La rivelazione dell'identità della persona segnalante, ed eventualmente dei dati della segnalazione, è unicamente possibile se ciò è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta. In questo caso la legge dispone che deve essere dato avviso scritto alla persona, esponendo le ragioni della rivelazione. Tale previsione è valida anche in caso di segnalazioni esterne (ad ANAC).

Le tutele di cui alla presente procedura non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale (per i reati di diffamazione o di calunnia) oppure civile, con dolo o colpa grave della persona segnalante. In questo caso a tale soggetto è irrogata una sanzione disciplinare.

Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'ente, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. L'ente potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziari.

15.3 Tutela del soggetto segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della stessa, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni vengono altresì adottate opportune cautele per la tutela della riservatezza dell'identità del soggetto segnalato, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo. Ciò significa che la segnalazione viene gestita in modo riservato e le relative informazioni non devono essere divulgate con "modalità eccedenti" intendendo, a titolo esemplificativo, rivelazione con finalità di gossip/vendicative/opportunistiche/scandalistiche, o comunque al di fuori dell'iter ai sensi della presente procedura.

Si precisa altresì che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha stabilito, con Provvedimento n. 215 del 4 dicembre 2019, che al soggetto segnalato non è preclusa in termini assoluti la possibilità di

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 29 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. Tali diritti possono essere esercitati per il tramite del Garante (da contattare a uno dei seguenti indirizzi: protocollo@gdpd.it, protocollo@pec.gdpd.it, centralino +39 06.696771).

Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni normative il Garante provvederà a:

- indicare all’ente le necessarie modificazioni ed integrazioni da apportare al trattamento, verificandone l’attuazione;
- fornire all’interessato (se l’accertamento è stato da lui richiesto) un riscontro circa l’esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

L’interessato ha altresì il diritto di proporre ricorso giurisdizionale.

16 Il sistema sanzionatorio

16.1 Caratteristiche del sistema sanzionatorio

Le norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore dell’Istituto sono integrate, oltre che con le previsioni di cui al Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, che qui integralmente si richiama, anche dalle specifiche previsioni in materia di “whistleblowing” di seguito esposte.

Esse non si riferiscono all’esito dell’istruttoria conseguente ad una segnalazione, per cui si rinvia al generale sistema disciplinare adottato dall’ente, ma specificamente alle condotte non conformi alla normativa in materia di segnalazioni whistleblowing.

16.2 Fattispecie di illeciti rilevanti

Ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing costituiscono illecito disciplinare:

- la violazione degli obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all’identità del segnalante;
- la violazione della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati;
- l’omesso riscontro al segnalante delle segnalazioni inviate;
- la mancata istruttoria delle segnalazioni;
- il mancato rispetto dei termini di riscontro al segnalante previsti per ciascuna fase;
- le condotte che ostacolano le segnalazioni;
- le condotte ritorsive poste in essere nei confronti del segnalante o di altri soggetti coinvolti;
- le segnalazioni, eseguite con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

Fermi restando i profili di responsabilità disciplinare e/o penale in caso di violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 24/2023, ANAC può comunque applicare sanzioni amministrative pecuniarie:

- all’ente (es. in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione; in caso di mancata o carente adozione delle procedure whistleblowing);

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 30 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- al “Gestore” delle segnalazioni (es. in caso di mancata gestione delle segnalazioni o di violazione dell’obbligo di riservatezza);
- alla persona fisica responsabile delle violazioni (es. in caso di atti di ritorsione nei confronti del segnalante o in caso di ostacolo alle segnalazioni);
- allo stesso segnalante (es. quando sia stata accertata la sua responsabilità civile o penale per dolo o colpa grave per diffamazione o calunnia e/o quando si accerti che la sua segnalazione, eseguita con dolo o colpa grave, era infondata).

Le sanzioni amministrative pecuniarie che ANAC può applicare sono attualmente le seguenti:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del D.Lgs. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la Protezione dei Dati Personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico, che in quello privato;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico, che in quello privato;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.

Le sanzioni amministrative pecuniarie che ANAC può applicare possono essere oggetto di aggiornamento.

16.3 Criteri di graduazione delle sanzioni

L’individuazione del tipo di sanzione e la sua irrogazione avverranno nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza. Nello stabilire il tipo e l’entità della sanzione verrà tenuto conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare, quali modalità della condotta e circostanze nel cui ambito si è sviluppata.

La gravità della condotta sarà valutata, in ordine crescente, a seconda che si tratti di:

- 1 violazione degli obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all’identità del segnalante; violazione della normativa

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 31 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati; omesso riscontro al segnalante delle segnalazioni inviate; mancato rispetto dei termini di riscontro al segnalante previsti per ciascuna fase;

- 2 mancata istruttoria delle segnalazioni;
- 3 condotte che ostacolano le segnalazioni;
- 4 condotte ritorsive poste in essere nei confronti del segnalante o di altri soggetti coinvolti, segnalazioni eseguite con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

Saranno considerate circostanze aggravanti:

- la recidiva;
- il concorso di più persone nella commissione della violazione;
- una condotta che dia luogo a più violazioni, la più grave delle quali sarà oggetto dell'aggravamento della sanzione.

L'ente prevede le sanzioni disciplinari descritte di seguito nei confronti di coloro che si rendono responsabili degli illeciti oggetto della presente procedura.

16.4 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono quelle previste dal sistema disciplinare in vigore, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e con riferimento a quanto previsto in materia disciplinare dal CCNL applicato.

Le sanzioni di seguito indicate modificano ed integrano quelle descritte nel Modello 231 dell'ente.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni, il dipendente, nel caso di:

- violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante;
- violazione della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati;
- omesso riscontro al segnalante delle segnalazioni inviate;
- mancato rispetto dei termini di riscontro al segnalante previsti per ciascuna fase;
- mancata istruttoria delle segnalazioni;
- comminazione, da parte di ANAC, di sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti;
- accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ⁽⁹⁾;

Incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso, il dipendente, nel caso di:

⁹ D.Lgs. n. 24/2023, art. 16, co. 3: "Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare."

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 32 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- condotte che ostacolano le segnalazioni;
- violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante, violazione della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati, mancata istruttoria delle segnalazioni, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate;
- comminazione, da parte di ANAC, di sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate;

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dipendente, nel caso di:

- condotte ritorsive poste in essere nei confronti del segnalante o di altri soggetti coinvolti;
- segnalazioni eseguite con dolo o colpa grave che si rivelino infondate;
- condotte che ostacolano le segnalazioni, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate;
- accertamento, con sentenza passata in giudicato, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Oltre a quanto sopra specificato è prevista l'applicazione di una sanzione disciplinare nell'ipotesi in cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

16.5 Misure nei confronti dei dirigenti

Le sanzioni di seguito indicate modificano ed integrano quelle descritte nel Modello 231 dell'ente.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi il dirigente, nel caso di:

- violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante;
- violazione della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati;
- omesso riscontro al segnalante delle segnalazioni inviate;
- mancato rispetto dei termini di riscontro al segnalante previsti per ciascuna fase;
- mancata istruttoria delle segnalazioni;
- comminazione, da parte di ANAC, di sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti;
- accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ⁽¹⁰⁾;

¹⁰ D.Lgs. n. 24/2023, art. 16, co. 3: "Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 33 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

Incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso, il dirigente, nel caso di:

- condotte che ostacolano le segnalazioni;
- violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante, violazione della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati, mancata istruttoria delle segnalazioni, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate;
- comminazione, da parte di ANAC, di sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate;

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dirigente, nel caso di:

- condotte ritorsive poste in essere nei confronti del segnalante o di altri soggetti coinvolti;
- segnalazioni eseguite con dolo o colpa grave che si rivelino infondate;
- condotte che ostacolano le segnalazioni, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate;
- accertamento, con sentenza passata in giudicato, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Oltre a quanto sopra specificato è prevista l'applicazione di una sanzione disciplinare nell'ipotesi in cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

16.6 Misure nei confronti di Amministratori, componenti l'Organo di controllo, Gestore delle segnalazioni ed Organismo di Vigilanza

Qualora sia accertato un illecito tra quelli sopra elencati da parte di uno dei soggetti in discorso, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida, in caso di violazione della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati, di omesso riscontro al segnalante delle segnalazioni inviate, di mancato rispetto dei termini di riscontro al segnalante previsti per ciascuna fase, nonché in caso di comminazione, da parte di ANAC, di sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti;
- la decurtazione degli emolumenti, se stabiliti (altrimenti una sanzione pecuniaria non inferiore nel minimo ad Euro 1.000 e non superiore nel massimo ad Euro 3.000), ovvero del corrispettivo previsto in favore dell'Organo di controllo, fino al 50%, in caso di violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante, di mancata istruttoria delle segnalazioni, nonché in caso di comminazione, da parte di ANAC, di sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate, nonché in caso di accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o

o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.”

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 34 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ⁽¹¹⁾;

- la revoca dall'incarico nel caso di condotte che ostacolino le segnalazioni, condotte ritorsive poste in essere nei confronti del segnalante o di altri soggetti coinvolti, segnalazioni eseguite con dolo o colpa grave che si rivelino infondate, nonché nei casi di cui ai punti precedenti, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate, nonché in caso di accertamento, con sentenza passata in giudicato, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato all'Istituto da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste in funzione del CCNL applicato.

Se applicata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, l'amministratore sarà anche revocato dall'incarico.

16.7 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Per collaboratore esterno si intende il personale non dipendente dell'Istituto, ma ad esso collegato con rapporto di lavoro parasubordinato, inclusi i collaboratori a progetto.

Le sanzioni previste nei loro confronti sono:

- la diffida, in caso di violazione della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati, di omesso riscontro al segnalante delle segnalazioni inviate, di mancato rispetto dei termini di riscontro al segnalante previsti per ciascuna fase, nonché in caso di comminazione, da parte di ANAC, di sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti;
- l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del corrispettivo pattuito in favore del collaboratore, in caso di violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante, di mancata istruttoria delle segnalazioni, nonché in caso di comminazione, da parte di ANAC, di sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate, nonché in caso di accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ⁽¹²⁾;
- la risoluzione del rapporto contrattuale, nel caso di condotte che ostacolino le segnalazioni, condotte ritorsive poste in essere nei confronti del segnalante o di altri soggetti coinvolti, segnalazioni eseguite con dolo o colpa grave che si rivelino infondate, nonché nei casi di cui ai punti precedenti, in presenza di una o più delle circostanze aggravanti sopra elencate, nonché in caso di accertamento, con sentenza

¹¹ D.Lgs. n. 24/2023, art. 16, co. 3: "Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare."

¹² D.Lgs. n. 24/2023, art. 16, co. 3: "Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare."

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 35 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

passata in giudicato, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

16.8 Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui alla "procedura per la gestione di segnalazioni di illeciti o irregolarità" applicabili nei confronti di Società di Service, consulenti e partner è sanzionata secondo quanto indicato nelle specifiche clausole contrattuali da inserirsi nei relativi contratti.

16.9 Rivalsa per risarcimento danni

In ogni caso resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora dai comportamenti sanzionabili derivino danni concreti all'Istituto.

16.10 Nota finale

In caso di conflitto di previsioni, le disposizioni della presente procedura prevalgono su quelle indicate nel Modello 231 adottato dall'ente.

16.11 L'irrogazione delle sanzioni

16.11.1 Premessa

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni si sviluppa attraverso:

- la fase della contestazione della violazione al soggetto interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Si indicano di seguito le procedure di riferimento.

16.11.2 Lavoratori Dipendenti

Fase di contestazione

Il processo sanzionatorio disciplinare ha inizio con la segnalazione effettuata all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari:

- dal Gestore delle segnalazioni whistleblowing;
- dal Sostituto del Gestore, in caso di attivazione del ruolo.

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari valuta i fatti con il supporto del Gestore/Sostituto, anche sulla base di eventuali informazioni aggiuntive richieste allo stesso. A seguito di questa valutazione, qualora non sussistano gli estremi, procederà con l'archiviazione; in caso contrario, passerà alla fase della contestazione scritta della violazione.

La comunicazione dovrà contenere la puntuale indicazione della condotta contestata nonché l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Fase di determinazione ed irrogazione

Valutate le eventuali controdeduzioni (sempre con il supporto del Gestore/Sostituto) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari passerà, se del caso, alla fase della determinazione e applicazione della sanzione.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 36 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

Il dipendente ha tempo cinque giorni dal ricevimento della contestazione per le controdeduzioni; la Fondazione, dal ricevimento delle controdeduzioni, ha tempo sei giorni per irrogare il provvedimento disciplinare.

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari verifica l'applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, dei regolamenti interni laddove applicabili, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva.

Il dipendente sanzionato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria ovvero di promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato. In tal caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria ovvero del Collegio.

Il Gestore dovrà essere tenuto informato dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali, successive azioni del dipendente.

16.11.3 Dirigenti

In tale caso si seguirà la stessa procedura sopra prevista, salvo che le sanzioni saranno deliberate, in tal caso, direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

16.11.4 Amministratori, componenti l'Organo di controllo, l'Organo di revisione ed il Gestore delle segnalazioni ed Organismo di Vigilanza

Fase della contestazione

Ove un Amministratore non legato all'Istituto da rapporto di lavoro subordinato, oppure un Componente l'Organo di controllo, l'Organo di revisione o l'Organismo di Vigilanza violasse la normativa in materia di whistleblowing, chiunque rilevasse tale violazione deve darne informativa al Gestore.

Questi, effettuati i necessari accertamenti nel tempo più breve, trasmetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione – o ai suoi componenti, qualora la segnalazione riguardasse il Presidente stesso – ed all'Organo di controllo una relazione contenente le seguenti indicazioni:

- identificazione del soggetto responsabile;
- descrizione della condotta con cui sarebbe avvenuta la violazione e delle previsioni del modello violate;
- documentazione raccolta e altri elementi comprovanti la violazione;
- un'eventuale proposta di sanzione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – o i suoi componenti, qualora la segnalazione riguardasse il Presidente stesso – deve, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della relazione, inviare una comunicazione al soggetto interessato. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve contenere gli estremi della condotta contestata, dando facoltà all'interessato di formulare rilievi e/o deduzioni di confutazione.

Fase di determinazione ed irrogazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare il Consiglio, in tempo utile affinché l'adunanza si tenga entro trenta giorni dalla ricezione della relazione dal Gestore delle segnalazioni. Nel corso di questa adunanza, alla quale dovrà essere invitato a partecipare anche quest'ultimo, dovrà essere disposta l'audizione dell'interessato, che potrà anche presentare le proprie controdeduzioni. Qualora non fossero

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 37 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

necessari ulteriori accertamenti, e l'esito comprovasse l'avvenuta violazione, il Consiglio determinerà la sanzione da applicarsi e ne fornirà la motivazione.

Qualora necessitassero invece ulteriori accertamenti, il Presidente convocherà il Consiglio per un'adunanza da tenersi entro trenta giorni; quest'ultima dovrà concludersi o con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione.

16.11.5 Collaboratori esterni, Società di Service, Consulenti e Partner

Ove un soggetto tra quelli indicati violasse la procedura, chiunque rilevasse tale violazione deve darne informativa al Gestore.

Questi, effettuati i necessari accertamenti nel tempo più breve, trasmetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione una relazione contenente le seguenti indicazioni:

- identificazione del soggetto responsabile;
- descrizione della condotta con cui sarebbe avvenuta la violazione;
- la documentazione raccolta e gli altri elementi comprovanti la violazione;
- un'eventuale proposta di sanzione,

provvedendo, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della relazione del Gestore, ad inviare una comunicazione al soggetto interessato. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve contenere gli estremi della condotta contestata, dando facoltà all'interessato di formulare rilievi e/o deduzioni di confutazione entro sette giorni dalla ricezione.

Trascorso detto termine e valutate anche le controdeduzioni, il Presidente provvederà all'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, informando il Gestore dell'esito della procedura e dell'eventuale irrogazione della sanzione ritenuta adeguata.

La Direzione Generale provvederà quindi all'effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

16.12 Conoscibilità

Per garantirne la piena conoscenza da parte di ogni destinatario, il presente sistema sanzionatorio:

- viene affisso in bacheca ed è tenuto a disposizione presso la Direzione;
- viene consegnato o inviato per via telematica ai soggetti in posizione apicale ed ai componenti gli organi societari;
- per quanto di pertinenza, ne viene data appropriata informativa ai collaboratori, consulenti, partner e fornitori.

17 Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, le informazioni rilevanti sulla normativa in esame.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 38 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

18 Comunicazione e diffusione della procedura

La presente procedura viene messa a disposizione dei destinatari sul sito web dell'Istituto e nelle bacheche del personale.

L'ente provvede inoltre a formare i propri collaboratori in materia, con corsi che prevedono i seguenti argomenti: la normativa di riferimento, le aree sensibili individuate in fase di mappatura del rischio, i protocolli di comportamento, i flussi informativi, le modalità di segnalazione delle violazioni riscontrate, il sistema sanzionatorio.

19 Appendice 1. Compiti dei soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni

19.1 Premessa

Come richiesto dalla Delibera ANAC 478/2025, di seguito vengono elencati i compiti assegnati a ciascuno dei tre soggetti preposti a gestire le segnalazioni, nonché i requisiti professionali che gli stessi devono rispettare.

19.2 Compiti e requisiti del Gestore

Il "Gestore delle segnalazioni" opera in piena autonomia ed indipendenza, rispondendo al legale rappresentante dell'ente per il rispetto degli adempimenti previsti dall'incarico affidatogli. Si raccorda con il legale rappresentante per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle istruttorie che dovessero richiedere il coinvolgimento diretto del personale dell'ente diverso dagli "Incaricati della struttura di supporto", degli organi e degli eventuali appaltatori e fornitori, nonché per gli altri aspetti dell'incarico che coinvolgono direttamente le strutture ed il personale dell'ente (ad esempio, per la formazione).

Il Gestore relaziona esclusivamente all'Organo amministrativo ed è responsabile delle seguenti attività:

- mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne;
- gestisce tutte le segnalazioni comunicategli, incluse quelle oggetto di una divulgazione pubblica che gli siano comunque pervenute, dandone diligente seguito nel rispetto della normativa vigente e della procedura interna;
- in caso di segnalazioni effettuate anche mediante divulgazione pubblica, valuta se ricorrano le condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023. In caso negativo la segnalazione sarà considerata ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l'istituto del whistleblowing;
- rilascia ai segnalanti avviso di ricevimento delle segnalazioni ricevute entro sette giorni dalla data della loro ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante richiedendo a quest'ultimo eventuali integrazioni;
- verifica i fatti segnalati rivolgendosi tempestivamente agli enti/istituzioni esterne preposti, nel caso in cui emerga una possibile violazione della normativa;
- una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, cancella la segnalazione e la relativa documentazione, al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione. Potranno essere conservati unicamente gli atti ed i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 39 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- garantisce la massima riservatezza nella gestione dei casi segnalati, la stretta riservatezza sull'identità del segnalante e sulle informazioni trasmesse, compresa l'identità della persona a cui è rivolta la segnalazione;
- comunica all'organo amministrativo, con la massima tempestività, l'insorgere di situazioni di potenziale conflitto di interessi che lo riguardino rispetto alle segnalazioni eventualmente ricevute o effettuate, astenendosi dal trattamento delle stesse;
- valuta le situazioni di potenziale conflitto di interessi che riguardino l'Incaricato o altri soggetti comunque coinvolti nella gestione delle segnalazioni, decidendo le conseguenti azioni correttive.

Il Gestore si deve astenere dal partecipare all'istruttoria ed all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il Gestore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere la riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento del presente incarico. Tale obbligo connesso al presente incarico conserva la loro efficacia anche dopo la cessazione dell'incarico stesso. L'obbligo di riservatezza viene meno in caso di azioni di responsabilità e in caso di denuncia di violazioni davanti all'autorità giudiziaria.

Il Gestore deve soddisfare i seguenti requisiti professionali:

- indipendenza. Deve cioè essere in grado di svolgere le attività senza interferenze, ossia in autonomia operativa e valutativa;
- assenza di conflitto di interessi. Deve cioè astenersi dalla partecipazione all'istruttoria, in caso di conflitto di interessi come sopra esplicitato;
- imparzialità. Deve cioè operare in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, svolgendo un'attività scevra da condizionamenti o favoritismi;
- onorabilità, intesa come assenza di condanne penali;
- terzietà rispetto all'ente. Non deve, cioè, essere dipendente né amministratore dell'ente;
- assenza di deleghe gestionali;
- adeguate competenze specifiche in materia di organizzazione e della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- adeguate conoscenze del funzionamento dell'ente.

19.3 Compiti e requisiti del Sostituto del Gestore

Il Sostituto opera unicamente nei casi di:

- assenza del Gestore per un periodo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi, su richiesta del Gestore ("soggetto attivatore") e rispondendo allo stesso;
- astensione del Gestore dal trattamento delle segnalazioni, conseguente ad una situazione di potenziale conflitto di interessi dello stesso, su richiesta dell'organo amministrativo ("soggetto attivatore") e rispondendo allo stesso;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 40 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- revoca o rinuncia del Gestore, o cessazione dell’incarico del Gestore per altre motivazioni, in attesa di nomina del nuovo Gestore, su richiesta dell’organo amministrativo (“soggetto attivatore”) e rispondendo allo stesso.

Nello svolgimento del proprio ruolo il Sostituto risponde al “soggetto attivatore” che lo ha richiesto ed è responsabile delle seguenti attività, quando specificamente delegate in forma scritta e fino a comunicazione di conclusione attività da parte del medesimo “soggetto attivatore” che lo ha richiesto:

- gestisce tutte le segnalazioni comunicategli dall’Incaricato, incluse quelle oggetto di una divulgazione pubblica che gli siano comunque pervenute, dandone diligente seguito nel rispetto della normativa vigente e della procedura interna;
- in caso di segnalazioni effettuate anche mediante divulgazione pubblica, valuta se ricorrano le condizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023. In caso negativo la segnalazione sarà considerata ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l’istituto del whistleblowing;
- rilascia ai segnalanti avviso di ricevimento delle segnalazioni ricevute entro sette giorni dalla data della loro ricezione;
- inoltra senza ritardo all’Organismo di Vigilanza le segnalazioni pervenute, quando rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante richiedendo a quest’ultimo eventuali integrazioni;
- verifica i fatti segnalati rivolgendosi tempestivamente agli enti/istituzioni esterne preposti, nel caso in cui emerga una possibile violazione della normativa;
- una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, cancella la segnalazione e la relativa documentazione, secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dalla procedura;
- garantisce la massima riservatezza nella gestione dei casi segnalati, la stretta riservatezza sull’identità del segnalante e sulle informazioni trasmesse, compresa l’identità della persona a cui è rivolta la segnalazione;
- comunica all’organo amministrativo, con la massima tempestività, l’insorgere di situazioni di potenziale conflitto di interessi che lo riguardino rispetto alle segnalazioni eventualmente ricevute o effettuate, astenendosi dal trattamento delle stesse;
- valuta le situazioni di potenziale conflitto di interessi che riguardino l’Incaricato o altri soggetti comunque coinvolti nella gestione delle segnalazioni, decidendo le conseguenti azioni correttive.

Il Sostituto si astiene dal partecipare all’istruttoria ed all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il Sostituto si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

L’obbligo di segretezza viene meno in caso di azioni di responsabilità e in caso di denuncia di violazioni davanti all’autorità giudiziaria.

- Il Sostituto del Gestore deve soddisfare i seguenti requisiti professionali:
- indipendenza. Deve cioè essere in grado di svolgere le attività senza interferenze, ossia in autonomia operativa e valutativa;

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 41 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

- assenza di conflitto di interessi. Deve cioè astenersi dalla partecipazione all'istruttoria, in caso di conflitto di interessi come sopra esplicitato;
- imparzialità. Deve cioè operare in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, svolgendo un'attività scevra da condizionamenti o favoritismi;
- onorabilità, intesa come assenza di condanne penali;
- assenza di deleghe gestionali;
- adeguate conoscenze del funzionamento dell'ente.

19.4 Compiti e requisiti dei componenti la struttura di supporto al Gestore

Nello svolgimento del proprio ruolo, il componente della struttura di supporto risponde esclusivamente al Gestore ed è responsabile delle seguenti attività:

- verifica direttamente, con frequenza almeno settimanale, le eventuali segnalazioni ricevute;
- informa senza alcun ritardo il Gestore delle segnalazioni ricevute prima di procedere alla loro "apertura";
- supporta il Gestore nell'attività istruttoria e nella comunicazione degli esiti al segnalante entro i termini di legge;
- in caso di mancato riscontro da parte del Gestore rispetto alla ricezione di una segnalazione entro tre giorni lavorativi, informa il legale rappresentante dell'ente senza tuttavia fornire alcuna informazione sulla segnalazione ricevuta, al fine di attivare il "Sostituto" del Gestore, secondo le modalità definite nella procedura;
- comunica al Gestore, con la massima tempestività, l'insorgere di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto alle segnalazioni eventualmente ricevute o effettuate, attenendosi alle conseguenti indicazioni del Gestore stesso.

In particolare, nella fase istruttoria supporta il Gestore, nel rispetto delle indicazioni di quest'ultimo, per quanto riguarda:

- approfondimenti ed analisi specifiche volte a verificare la ragionevole fondatezza della violazione segnalata;
- richieste di eventuali integrazioni o chiarimenti al segnalante;
- acquisizione di eventuali informazioni dalle strutture interne interessate e dalle persone coinvolte nella segnalazione;
- acquisizione di eventuali informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione;
- elaborazione di eventuali indicazioni circa l'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Il componente:

- assicura la massima riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti;
- non può avvalersi del supporto di altre persone, salva la preventiva autorizzazione da parte del Gestore e del Legale rappresentante dell'ente;
- non può delegare le proprie funzioni se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali e preventivamente autorizzate come sopra.

Il componente informa con la massima tempestività l'organo amministrativo su eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi del Gestore, nel caso in cui quest'ultimo non intenda astenersi dal

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 42 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

trattamento della segnalazione “in conflitto”, in modo che l’organo amministrativo stesso possa effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

Su indicazione del Gestore, il componente si astiene partecipare all’istruttoria ed all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il Designato si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Ai sensi dell’art. 2105 c.c. il componente ha il dovere, in qualità di lavoratore dipendente, di non “divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. Tale prescrizione comprende anche il divieto di portare dati relativi alle segnalazioni, in qualunque forma (smartphone, supporti di memoria esterni, etc.), al di fuori della sede dell’ente. Gli obblighi di riservatezza connessi al presente incarico conservano la loro efficacia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L’obbligo di segretezza viene meno in caso di azioni di responsabilità e in caso di denuncia di violazioni davanti all’autorità giudiziaria.

Il Componente della struttura di supporto deve soddisfare i seguenti requisiti professionali:

- indipendenza. Deve cioè essere in grado di svolgere le attività senza interferenze, ossia in autonomia operativa e valutativa;
- assenza di conflitto di interessi. Deve cioè astenersi dalla partecipazione all’istruttoria, in caso di conflitto di interessi come sopra esplicitato;
- imparzialità. Deve cioè operare in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, svolgendo un’attività scevra da condizionamenti o favoritismi;
- onorabilità, intesa come assenza di condanne penali e di provvedimenti disciplinari interni;
- assenza di deleghe gestionali;
- adeguate conoscenze del funzionamento dell’ente.

20 Appendice 2. Informativa per il trattamento dei dati personali

20.1 Introduzione

Egregio Signore/a, la presente informativa stabilisce i termini e le condizioni relativi al trattamento dei suoi dati personali, conformemente alla normativa vigente. Si prega di leggere attentamente questi termini e condizioni. L’Istituto Bassano Cremonesini (in seguito, l’Istituto) La informa di essere “Titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, in seguito il “Regolamento”). Per trattamento di dati personali, il Regolamento intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 43 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

20.2 Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Il procedimento è correlato alle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, i dipendenti dell'Istituto, i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto (c.d. whistleblowing), nonché, in particolare, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore dell'Istituto, i volontari, i tirocinanti retribuiti e non retribuiti che parimenti prestano la propria attività a favore dell'Istituto. Detto procedimento prevede la raccolta dei dati personali (quali: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail) inseriti nella apposita piattaforma informatica dedicata alla ricezione delle segnalazioni, nonché dei dati personali presenti nella segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata. Nell'ambito delle segnalazioni vengono trattati dati anche relativi al soggetto segnalato o ad altri soggetti coinvolti dalla segnalazione e possono riguardare dati comuni ed anche particolari e relativi a reati ed irregolarità.

20.3 Dati di contatto

L'identità ed i dati di contatto del "Titolare del trattamento" sono i seguenti:

Dati di contatto del Titolare del trattamento			
Indirizzo: Via Roma n. 1 – 25026 Pontevico (BS)	Telefono: 030/9930455	Posta elettronica certificata: privacy.cremonesini@pec.it	Posta elettronica ordinaria: privacy@istitutocremonesini.it

L'Ente ha inoltre provveduto, ottemperando all'articolo 37 del "Regolamento", a designare il "Responsabile della Protezione dei Dati", affidandogli i seguenti compiti principali: informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal "Regolamento" nonché da altre disposizioni relative alla protezione dei dati; sorvegliare l'osservanza del "Regolamento" e, in generale, della normativa vigente.

I dati di contatto del "Responsabile della Protezione dei Dati" sono i seguenti:

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati			
Indirizzo: Via Roma n. 1 – 25026 Pontevico (BS)	Telefono: 030/9930455	Posta elettronica certificata: privacy.cremonesini@pec.it	Posta elettronica ordinaria: privacy@istitutocremonesini.it

20.4 Destinatari dei Suoi dati personali

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Sono destinatari dei dati raccolti, a seguito delle segnalazioni, se del caso l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC. I dati non sono oggetto di diffusione.

20.5 Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato e in ogni caso saranno detenuti non oltre 5 anni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

20.6 Trasferimento dei dati in paesi extra-UE

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi extra-UE.

20.7 Diritti dell'interessato

In relazione al predetto trattamento, il segnalante ed il segnalato potranno esercitare i diritti di cui al GDPR nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di whistleblowing. In particolare, l'esercizio del diritto di accesso da parte del segnalante o del segnalato ai propri dati personali trattati nell'ambito del

Istituto Bassano Cremonesini per persone con disabilità psichica - ETS	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ	Pagina 44 di 44
		Versione 03 - Aprile 2026
		Emittente: C.d.A.

processo di whistleblowing può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

Per esercitare i suoi diritti, Lei potrà inviare in qualsiasi momento:

- una raccomandata a.r. a: Istituto Bassano Cremonesini - Via Roma n. 1 - 25026 Pontevico (BS);
- una e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: privacy@istitutocremonesini.it;
- una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: privacy.cremonesini@pec.it.

Istituto Bassano Cremonesini